

Legge di Bilancio 2018- INL, Circolare n. 2/2018

31 Gennaio 2018

Con l'allegata Circolare n. 2 del 25/01/2018, l'Istituto Nazionale del Lavoro (INL), nel far riserva di fornire in seguito eventuali chiarimenti, ha illustrato le disposizioni di maggior interesse in materia di lavoro e legislazione sociale, introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2018).

Con riferimento **all'esonero contributivo**¹ sono state riepilogate le disposizioni contenute ai commi da 100 a 108, in merito al periodo di decorrenza (dal 1° gennaio 2018), ai requisiti soggettivi riferiti al lavoratore (non aver compiuto, al momento dell'assunzione, 35 anni (nel 2018) e 30 anni (negli anni successivi) e non essere mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro), nonché ai requisiti riferiti ai datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato² a tutele crescenti (non aver effettuato licenziamenti individuali per gmo o licenziamenti collettivi ex L. n. 223/91, nella medesima unità produttiva, fermo restando il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi).

Ribadita, inoltre, l'ipotesi in cui l'incentivo può essere revocato (aver proceduto a licenziamento per gmo del lavoratore assunto o di un altro lavoratore con la medesima qualifica nei sei mesi successivi all'assunzione) e riepilogate le altre condizioni utili per fruire del beneficio in parola.

Con riferimento a quanto previsto ai commi 113 e 114, è stato ribadito che le disposizioni relative all'esonero contributivo di cui ai commi 100-108 non si applicano alle assunzioni con contratto di lavoro domestico e in apprendistato.

Anche in merito **all'esonero contributivo del Mezzogiorno** sono state riportate le disposizioni di cui ai commi 893-894, e con riferimento alla **tracciabilità dei pagamenti**, sono state riepilogate le novità contenute ai commi da 910 a 914.

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla circolare in oggetto nonché alla [Comunicazione Ance del 22/01/2018](#).

¹ Esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL), riconosciuto per un massimo di 36 mesi, nel limite di 3.000 € annui, riparametrati su base mensile.

² Non sono ostativi al riconoscimento del beneficio i periodi di apprendistato, svolti presso un altro datore di lavoro, non proseguiti, al termine del periodo di formazione, in rapporto a tempo indeterminato